NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO

Art. 3

L'Istituto incorporante deve destinare una quota degli utili netti annuali disponibili a favore delle opere di assistenza del Comune in cui la Cassa di risparmio o il Monte di credito su pegno di prima categoria incorporato aveva sede. La quota e' stabilita in misura proporzionale al patrimonio apportato dall'ufficio incorporato.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni sulla fusione, anche mediante incorporazione, di Casse di risparmio e di Monti di credito su pegno
Estremi	Legge 14 dicembre 1939, n. 1922
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-sulla-fusione-anche-mediante-incorporazione-di/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it